

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere - Domanda di conferimento di ufficio direttivo - Omessa comunicazione di situazione di incompatibilità - Inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario - Sussistenza - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità.

In tema di responsabilità disciplinare, commette l'illecito disciplinare, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che, in occasione della presentazione di una domanda di conferimento di incarico direttivo, ometta la comunicazione al C.S.M. di una situazione di incompatibilità, di cui agli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario (nella specie, la stabile convivenza con avvocato esercente la professione forense nel medesimo distretto), costituendo tale violazione inosservanza di disposizioni sul servizio giudiziario, tali dovendo essere considerate quelle di cui agli artt. 44, 46, lett. b), e 48 della Circolare del C.S.M. n. P-12940 del 25 maggio 2007, in quanto contenenti ordini concernenti il rapporto di servizio del magistrato, impartiti dal soggetto a ciò abilitato.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8763 del 17/03/2022 (Rv. 664224 - 01)

Corte

Cassazione

8763

2022